

Direzione Cultura, Sport, Tempo Libero, Sistema Informativo, Servizi
Civici
Area Cultura
GP
3

2017 02146/045

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

6 giugno 2017

Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli Assessori:

Roberto FINARDI
Stefania GIANNUZZI
Marco GIUSTA
Francesca Paola LEON

Federica PATTI
Paola PISANO
Alberto SACCO
Sonia SCHELLINO

Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: Maria LAPIETRA - Sergio ROLANDO.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: EVER GREEN FEST 2017, 9 GIUGNO-23 LUGLIO, PARCO DELLA TESORIERA. APPROVAZIONE, PROVVEDIMENTI E PARERE AI SENSI DEL COMMA 7, ART. 14 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO SUL CALENDARIO DIFFORME DA QUANTO È STABILITO DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA INQUINAMENTO ACUSTICO.

Proposta dell'Assessora Leon
di concerto con gli Assessori Giannuzzi, Rolando e Sacco.

Nell'ambito delle attività previste per l'estate 2017 è stato avviato un lavoro di coordinamento di concerto con le Circoscrizioni Amministrative per individuare i punti estivi di interesse cittadino da inserire nel più ampio cartellone *Tutta mia la Città*, che ha come obiettivo la valorizzazione di realtà, aree, spazi e quartieri particolarmente strategici del territorio. Come già previsto dalla deliberazione comunale relativa alle iniziative dell'anno in corso (mecc. 2016 05004/001), approvata dalla Giunta Comunale del 15 novembre 2016, l'Associazione Tedacà ha proposto per l'estate la seconda edizione dell'*Ever Green Fest* (all. 1), un progetto innovativo di avvicinamento dei cittadini agli spazi verdi e di socializzazione delle risorse e delle opportunità del territorio. L'iniziativa rientra altresì nel quadro delle attività di animazione e sensibilizzazione relative alla Giornata Mondiale dell'Ambiente 2017, come espresso dalla deliberazione (mecc. 2017 01862/021), approvata dalla Giunta Comunale del 19 maggio 2017. Dopo il successo ottenuto nella precedente edizione – 25.000 presenze, 230 artisti coinvolti, 124 ore di laboratori per bambini e adulti – il programma prevede, nella cornice ideale del Parco della Tesoriera, dal 9 giugno al 23 luglio, un ampio calendario di attività di spettacolo, musica, teatro, danza, cinema con una particolare attenzione al tema della sostenibilità declinato nelle sue molteplici sfumature. Gli appuntamenti sono tutti gratuiti e si svolgono nell'arco dell'intera giornata coinvolgendo pubblici di età, cultura e interessi diversi – dai laboratori per bambini a momenti dedicati alla manualità creativa, alla cura dell'orto, alla sensibilizzazione sui corretti stili di vita – fino alla programmazione serale incentrata sullo spettacolo dal vivo con un viaggio tra diversi generi teatrali e musicali. L'attività è accompagnata dalla presenza di un punto bar e ristoro per il pubblico. Il già fitto cartellone viene poi integrato con un programma di concerti di musica classica e barocca a cura del Coordinamento Associazioni Musicali, che da anni anima con *Musica nel parco* la domenica mattina della Tesoriera.

L'Associazione Tedacà ha fatto pervenire la richiesta di occupazione suolo pubblico (n. 2017/40/2344) per l'area del Parco della Tesoriera posteriore alla villa, dove verranno allestiti una tensostruttura coperta, un palco 10x6 e le strutture per la somministrazione. La richiesta dell'Associazione prevede una parte di occupazione per attività culturale e una parte per il posizionamento dell'area di somministrazione, finalizzata a offrire un'opportunità in più agli spettatori del festival.

La manifestazione nel rispetto dell'art. 81 del vigente Regolamento del Verde Pubblico e Privato non interesserà le aree prative.

Il soggetto organizzatore risulta provvisto dei requisiti soggettivi prescritti e ha dichiarato, inoltre, ai sensi della deliberazione del 1° dicembre 2015 (mecc. 2015 06173/016), di non avere debiti pregressi con l'Amministrazione Comunale.

Per quanto attiene alle iniziative commerciali, il soggetto organizzatore dovrà trasmettere le segnalazioni di inizio attività al competente Ufficio del Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca attraverso l'ideale modulistica afferente l'elenco dettagliato degli operatori partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi o le norme che li abilitano all'attività di vendita.

L'attività di vendita dovrà, in ogni caso, rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e di regolarità contributiva.

L'organizzatore individuato dovrà inoltre provvedere alla pulizia dell'area ed a che le strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità. L'eventuale installazione di strutture e di impianti che fossero necessari all'iniziativa è subordinata al possesso, in capo al soggetto organizzatore, di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che essa è stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza.

Il Comune resta estraneo ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero conseguire a cose o a persone nello svolgimento della manifestazione, che sarà a carico esclusivamente dell'organizzatore. L'allestimento delle strutture ed il posizionamento dei veicoli non dovrà pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e ai passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza.

Le attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo.

La presenza di operatori che svolgano la somministrazione di alimenti e/o bevande in accordo con il soggetto organizzatore sarà subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006 e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia.

La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del T.U.L.P.S. - L.R. 38/2006). Gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall'art. 176 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S..

Ai sensi dell'art. 10 comma 4 del Regolamento Comunale n. 329 non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume.

Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento/cottura dei cibi, deve essere previsto apposito spazio strutturato ed attrezzato secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei vapori, fumi ed odori prodotti nonché secondo le norme di sicurezza applicabili alla tipologia di impianto utilizzato.

In riferimento all'eventuale utilizzo di veicoli adibiti alla preparazione/somministrazione di alimenti e bevande che utilizzino bombole a gas per la cottura dei cibi, ciascun veicolo dovrà avere la propria conformità di impianto, in rispondenza alle norme di sicurezza vigenti in

materia, e tutta la documentazione dovrà essere conservata in loco da ogni operatore.

Il soggetto organizzatore e i singoli operatori dovranno osservare tutte le indicazioni tecniche di prevenzione incendi stabilite dal Ministero dell'Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco – Ufficio del Dirigente Generale – Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco con nota prot. 0003794 del 12 marzo 2014. Tali disposizioni dovranno essere rispettate anche con riferimento alla dislocazione delle strutture e dei mezzi e per ogni altro aspetto attinente la sicurezza e l'incolumità. Tutto ciò premesso:

- essendo la manifestazione il risultato di un lavoro di coordinamento promosso dall'Assessorato alla Cultura della Città di Torino, di concerto con le Circoscrizioni Amministrative, per la definizione di un programma culturale per l'estate 2017 (individuando punti estivi diffusi nei diversi territori cittadini) inserito nel cartellone *Tutta mia la Città*, che ha come obiettivo la valorizzazione di realtà, aree, spazi e quartieri particolarmente strategici per la Città;

- considerata la proposta culturale e di animazione del parco offerta gratuitamente ai cittadini per tutto l'arco della giornata e per una durata di oltre 40 giorni consecutivi e dunque la rilevanza del progetto per la programmazione estiva della Città;

si ritiene opportuno concedere, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento C.O.S.A.P. della Città la riduzione del 75% del canone previsto per l'occupazione del suolo pubblico per un mancato introito pari ad Euro 8.504,81; pertanto, al ritiro della concessione gli organizzatori dovranno corrispondere alla Città Euro 2.834,93 a titolo di canone C.O.S.A.P., oltre a Euro 37,81 per diritti e bolli ed Euro 639,81 a titolo di Tari;

La Città, inoltre, intende offrire sostegno all'iniziativa attraverso la fornitura a titolo gratuito di materiali e attrezzature economiche per l'allestimento dell'area in parte di proprietà della Circoscrizione 4 (palco 10x6, 4 capannine 4x4, 40 transenne, 450 sedie, 30 griglie, 9 pedane) e in parte della Circoscrizione 3 (maxigazebo 20x10) compreso il trasporto e il montaggio, effettuate con la disponibilità del Servizio Economato e Fornitura Beni della Città e in deroga a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2000 06568/005) del 17 ottobre 2000, esecutiva dal 6 novembre 2000.

Si attesta che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione di impatto economico in quanto l'unico impatto è determinato dal mancato introito a titolo di C.O.S.A.P. pari ad Euro 11.339,75 a seguito dell'esenzione prevista e della spesa prevista in Euro 25.979,52 per fornitura materiale economico e annessi servizi di trasporto e montaggio. Per i medesimi servizi economici si considera inoltre una eventuale spesa di Euro 2.000,00 per imprevisti in corso di esecuzione.

In ottemperanza alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", art. 6, comma 1, lettere e) ed h) e successiva Legge della Regione Piemonte 52/00, la Città di Torino, con provvedimento approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 6 marzo 2006 (mecc. 2005 12129/126), si è dotata di apposito Regolamento finalizzato alla tutela dell'inquinamento acustico derivante dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore, in

vigore dalla data del 19 giugno 2006.

L'art. 14, comma 1, comma 3 e comma 6, del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico prevede che lo svolgimento di manifestazioni temporanee rumorose, in deroga al rispetto dei limiti sonori vigenti, possa essere autorizzato dalle ore 09,00 alle ore 24,00, che in ogni sito compreso nell'elenco di cui all'allegato A alle Norme Tecniche di attuazione del Piano di Classificazione Acustica – Elenco siti per lo svolgimento di manifestazioni temporanee, le manifestazioni possano essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per un massimo di 30 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare ed inoltre che le manifestazioni per le quali è previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di 10 giorni complessivi debbano organizzare il proprio calendario in modo che tale superamento riguardi al massimo 2 giorni a settimana.

L'art. 14, comma 7, del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico recita “il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore con orari o durata difformi da quanto stabilito nel presente articolo, può essere autorizzato previa deliberazione della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico ed indichi gli orari e la durata che si ritengono autorizzabili”. Visto che:

con deliberazione del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2010 (mecc. 2010 06483/126) è stato approvato il Piano di Classificazione Acustica del territorio della Città;

con istanza del 15 maggio 2017, n. prot. 4578 del 18 maggio 2017, la Sig.ra Cotza Claudia, in qualità di presidente dell'Associazione Tedacà, con sede in Torino, Via Rieti 51 – C.F. 97624630014, ha chiesto ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della Legge 447/95 nonché dell'art. 9 della Legge Regionale 52/2000 e dell'art. 14, del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, di essere autorizzato al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, con calendario difforme da quanto stabilito nel predetto art. 14 del Regolamento comunale, dal momento che sono previste 30 giornate con attività musicali non oltre le ore 24.00, per al più 6 giornate a settimana.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di approvare per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, lo svolgimento di Ever Green Fest, organizzato dall'Associazione Tedacà al Parco della Tesoriera dal 9 giugno al 23 luglio 2017;
- 2) di dare atto che la manifestazione, nel rispetto dell'art. 81 del vigente Regolamento del Verde Pubblico e Privato, non interesserà aree prative;
- 3) di stabilire che:
 - a) il soggetto organizzatore, individuato nei dettagli della premessa, dovrà dotarsi di tutte le concessioni ed autorizzazioni necessarie e che, per quanto attiene all'attività di vendita, dovrà trasmettere al competente Ufficio del Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca, nel rispetto della tempistica indicata sulla modulistica, l'elenco dettagliato degli operatori partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi o attestante il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per la vendita al pubblico di merci, nonché della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010, fatte salve le eventuali verifiche ed i controlli da parte degli organi di vigilanza; tutti gli operatori stranieri che svolgono attività di vendita devono risultare iscritti presso i registri/albi del Paese di provenienza e, pertanto, in possesso dei requisiti professionali per svolgere l'attività in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 229 del 20 settembre 2002. Gli operatori stranieri extracomunitari dovranno essere in possesso anche di permesso di soggiorno in corso di validità;
 - b) il soggetto organizzatore individuato nei dettagli della premessa, per quanto attiene all'attività di vendita da parte di operatori non professionali dovrà trasmettere al competente Ufficio del Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca l'elenco dettagliato degli operatori non professionali partecipanti alla manifestazione con allegate le dichiarazioni che certificano che sussiste una delle condizioni che qualificano l'attività di vendita svolta in forma non professionale come indicato nella circolare Regione Piemonte Direzione Attività Produttive prot. 0014453/DB1607 del 5 ottobre 2012;
 - c) l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
 - d) gli organizzatori dovranno provvedere alla pulizia dell'area, ed a che le strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, gli organizzatori dovranno essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l'installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando ogni altra

- responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell'attività di vendita;
- e) l'allestimento delle strutture ed il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza;
- f) le attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo;
- 4) la presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia. La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del T.U.L.P.S. - L.R. 38/2006). Ai sensi dell'art. 10 comma 4 del Regolamento Comunale n. 329 non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume. Gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall'art. 176 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento/cottura dei cibi, deve essere previsto apposito spazio strutturato ed attrezzato secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei vapori, fumi ed odori prodotti nonché secondo le norme di sicurezza applicabili alla tipologia di impianto utilizzato. Inoltre, in riferimento all'eventuale utilizzo di automezzi adibiti alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande che utilizzino bombole a gas per la cottura dei cibi, sia i commercianti che l'organizzatore, dovranno osservare tutte le indicazioni tecniche di prevenzione incendi stabilite dal Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco - Ufficio del Dirigente Generale - Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco con nota prot. 0003794 del 12 marzo 2014; tali disposizioni dovranno essere rispettate anche con riferimento alla dislocazione delle strutture e dei mezzi e per ogni altro aspetto attinente la sicurezza e l'incolumità. Dovranno, inoltre, essere assolti gli oneri relativi al pagamento di C.O.S.A.P. e T.A.R.I.;
- 5) l'allestimento e l'esecuzione di eventuali attività di spettacolo ed intrattenimento sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, a condizione:
- della presentazione, da parte dell'interessato, di apposita domanda, includente dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti

prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 dello stesso R.D.;

- del loro assoggettamento all'art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui le autorizzazioni di polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza - previo accertamento del possesso, in capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e sua indicazione nel titolo;

- dell'osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni eventualmente imposte nell'autorizzazione a mente dell'articolo 9 del R.D. citato;

- della loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del menzionato Testo Unico;

b) rilascio delle autorizzazioni o presentazione delle segnalazioni di cui all'articolo 80 del Testo Unico in commento, ove necessarie, alle condizioni tutte menzionate ivi e negli articoli 141 e seguenti del Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. 635 del 1940, autorizzando a che la loro efficacia sia subordinata:

- all'acquisizione del parere della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ed all'osservanza delle prescrizioni in esso impartite;

- alla presentazione della relazione tecnica di cui all'articolo 141, per gli spettacoli con capienza complessiva inferiore a 200 persone;

- alla presentazione del certificato di prevenzione degli incendi ovvero, nei casi di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 19 agosto 1996, della documentazione contemplata dal Titolo IX del suo allegato;

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza per la Città;

7) di approvare, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento C.O.S.A.P. della Città la riduzione del 75% del canone previsto per l'occupazione del suolo pubblico per un mancato introito pari ad Euro 8.504,81; pertanto, al ritiro della concessione gli organizzatori dovranno corrispondere alla Città Euro 2.834,93 a titolo di canone C.O.S.A.P., oltre a Euro 37,81 per diritti e bolli ed Euro 639,81 a titolo di Tari; di concedere la fornitura a titolo gratuito di materiali e attrezzature economali per l'allestimento dell'area in parte di proprietà della Circoscrizione 4 (palco 10x6, 4 capannine 4x4, 40 transenne, 450 sedie, 30 griglie, 9 pedane) e in parte della Circoscrizione 3 (maxigazebo 20x10) compreso il trasporto, il montaggio e le relative certificazioni, effettuate con la disponibilità del Servizio Economato e Fornitura Beni della Città e in deroga a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2000 06568/005) del 17 ottobre 2000, esecutiva dal 6 novembre 2000;

8) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione di impatto economico in quanto l'unico impatto è determinato dal mancato introito a titolo di C.O.S.A.P. pari ad Euro 11.339,75 a seguito dell'esenzione prevista e della spesa prevista in Euro 25.979,52 per fornitura materiale economale e annessi servizi

- di trasporto e montaggio. Per i medesimi servizi economici si considera inoltre un'eventuale spesa di Euro 2.000,00 per imprevisti in corso di esecuzione;
- 9) di esprimere ai sensi dell'art. 14, comma 7 del Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico, per le motivazioni di cui alle premesse e che qui integralmente si richiamano, parere favorevole al superamento dei limiti di immissione sonora della manifestazione denominata "EVERGREEN FEST 2017", pure nelle premesse richiamata, in programma dal 9 giugno al 23 luglio 2017; per un numero di 30 giornate complessive come di seguito elencate: 9, 10, 13, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 giugno 2017, 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 luglio 2017;
- 10) di stabilire che il parere favorevole di cui al precedente punto 9) del presente provvedimento è accordato fatto salvo il previo possesso, se ed in quanto dovuto, delle ulteriori autorizzazioni comunali necessarie (suolo pubblico, licenza di intrattenimenti musicali e danzanti, ecc.) e con i seguenti orari svolgimento dell'attività: dalle ore 21.00 alle ore 24.00 eccezion fatta per i giorni 9 e 25 giugno 2017 dalle ore 19.30 alle ore 24.00, 10 giugno 2017, 1° luglio dalle ore 19.00 alle ore 24.00, 18, 29 giugno 2017 e 19 luglio 2017 dalle ore 20.30 alle ore 24.00;
- 11) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessora alla Cultura
Francesca Paola Leon

L'Assessora all'Ambiente, Fondi Europei,
Energia, Verde, Illuminazione
Stefania Giannuzzi

L'Assessore al Bilancio,
Programmazione, Controllo di Gestione,
Autorizzazioni Suolo Pubblico,
Facility Management
Sergio Rolando

L'Assessore al Commercio, Lavoro,
Turismo, Contratti e Appalti,

Economato ed Avvocatura
Alberto Sacco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente
Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro
Francesco De Biase

Il Dirigente
Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali
Claudio Beltramino

Il Dirigente
Servizio Economato e Fornitura Beni
Filippo Valfrè

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 33 firmato in originale:

IL VICESINDACO
Guido Montanari

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Penasso

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 27 giugno 2017 al 11 luglio 2017;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 7 luglio 2017.